SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 giugno 2003, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 209.940 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in 215.230 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

tra il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, indicati in seguito come le "Parti":

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle componenti più importanti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

tenendo conto della positiva esperienza avuta nei rapporti già instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi,

considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi,

desiderando svolgere la cooperazione bilaterale in sintonia con gli attuali processi di integrazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia,

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e croati in tutti i settori della scienza e della tecnologia,

desiderando dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure in vigore in entrambi i Paesi.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- medicina;
- agricoltura e tecnologie alimentari;
- energia e tutela dell'ambiente;
- scienze naturali;
- nuove tecnologie;
- informatica e telecomunicazioni;
- archeologia e tutela del patrimonio archeologico.
- oceanografia o pesca

Articolo 3

Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico - scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attività di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 4

In virtù del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potrà essere attuata nelle seguenti forme:

a) scambio di docenti e di personale tecnico - scientifico;

b) scambio di documentazione ed informazioni tecnologico - scientifiche;

c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;

d) realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione nel settore tecnologico-scientifico presso istituzioni italiane;

e) borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico-amministrativo, universitario e post-universitario;

f) realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;

g) assistenza alla messa in opera di centri, laboratori e gruppi di ricerca;

h) ogni altra forma di cooperazione che verrà concordata in seguito dalle Parti.

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo l'attività delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

Articolo 7

Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte croata nomina il Ministero delle Scienze e della Tecnologia quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 9

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminerà l'andamento della cooperazione, stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione.

La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunirà ogni due anni, alternativamente in Croazia e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potrà istituire Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potrà, inoltre, invitare esperti per l'approfondimento e l'elaborazione di raccomandazioni su problemi specifici.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.
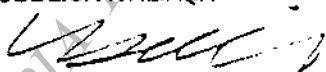
Articolo 12

1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

2) Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo o chiederne la revisione. Per quanto attiene alla denuncia, essa avrà effetto 12 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

3) Ogni modifica dell'Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.
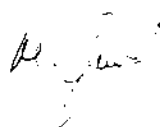
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ~~29~~ Roma il 29 ottobre 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Croata, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
[firma]	[firma]

ALLEGATO I

Proprietà intellettuale

Ai sensi dell'Articolo 7 del presente Accordo:

Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.

Il trattamento della proprietà intellettuale risultante dalle attività di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sarà regolato dalle Intese fra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprietà intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprietà, derivanti dalle attività condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.

Le Parti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprietà intellettuale in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2810):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e, *ad interim* Ministro degli affari esteri, il 4 giugno 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2002 con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 23 luglio 2002, 26 settembre 2002 e 1º ottobre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1905):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6, 11 marzo 2003.

Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n. 1905/A - relatore sen. F. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 2003.

03G0172

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003.

Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2004, lo stato di emergenza nei territori dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino e San Marco D'Alunzio in provincia di Messina, interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologici;

Vista la deliberazione della giunta della Regione siciliana n. 117 del 2 aprile 2003 con la quale è stata avanzata richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza anche per il territorio dei comuni di Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologico;

Considerato che, al fine di verificare l'entità e la consistenza dei movimenti franosi e dei dissesti idrogeologici, sono stati effettuati dei sopralluoghi da personale tecnico che hanno consentito di riscontrare, per i comuni di cui sopra, i requisiti per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che nel mese di dicembre 2002 e l'inizio del 2003 le ingenti e copiose piogge hanno provocato diversi movimenti franosi e dissesti vari, e tale situazione si è aggravata provocando frane in altri comuni oltre a quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003 sopra citato, con conseguenti danni alle infrastrutture pubbliche e private, ai fabbricati, alle aziende agricole e zootecniche ubicate nelle contrade interessate dagli eventi franosi;

Tenuto conto che le attività poste in essere dalle amministrazioni, in un contesto di competenze ordinarie, non consentono di superare l'emergenza in atto, per cui si rende necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Ad integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza del 7 febbraio 2003 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2004, lo stato di emergenza anche nel territorio dei comuni di Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologici.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07658

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. DRPC/7291/FSC del 6 giugno 2003 con la quale, è chiesta la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di portare a compimento le attività finora intraprese, finalizzate al superamento della situazione emergenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone, Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002.

Il presente decreto verrá pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07659

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19 aprile 2000 e nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena interessato da una scossa tellurica il 18 giugno 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19 aprile 2000 e nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena interessato da una scossa tellurica il 18 giugno 2000;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati sono ancora in corso, e che quindi non può ritenersi esaurita la situazione emergenziale;

Visto il «Piano per il proseguimento degli interventi urgenti e per la riduzione del rischio sismico» trasmesso dalla regione Emilia-Romagna in data 13 maggio 2003 al Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3124/2001;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Emilia-Romagna pervenuta con nota prot. n. AMB/PTC/03/16021 del 30 maggio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2004, la stato di emergenza nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19 aprile 2000 e nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena interessato da una scossa tellurica il 18 giugno 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07660

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003;

Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti volte a conseguire, nello smaltimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), condizioni di massima sicurezza relativamente alle discariche di rifiuti pericolosi ubicati all'interno del medesimo stabilimento;

Ritenuto, altresì, che i recenti eventi sismici dell'11 aprile 2003 hanno prodotto danni anche nell'area dello stabilimento comportando la sopravvenuta inade-

guatezza di talune strutture destinate alla conservazione in condizioni di sicurezza di detti rifiuti, con conseguente aumento del rischio per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota dell'assessore regionale all'ambiente, con la quale è stata trasmessa la relazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, concernente i risultati degli esiti delle analisi chimiche, battereologiche e tossicologiche, eseguite su campioni di acqua prelevate presso i pozzi spia dell'area esterna allo stabilimento ex Ecolibarna;

Considerato che i campioni esaminati presentano caratteristiche non conformi ai valori limite di concentrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, e, che sugli stessi campioni sono state riscontrate concentrazioni elevate di ferro, manganese, alluminio, solfati elevati, nonché, per quanto concerne l'aspetto batteriologico, di streptococchi fecali, coliformi fecali, coliformi totali;

Tenuto conto, che la stessa A.R.P.A. con nota del 13 giugno 2003 ha rappresentato che la situazione determinatasi è in costante peggioramento e che, in particolare, le condizioni di instabilità della terra - pieno posto sulla sponda destra del rio Negraro, costruito a contenimento delle sostanze inquinanti presenti nell'area, si sono aggravate, con conseguente grave pregiudizio per la salute e la pubblica incolumità derivanti da interferenze con fonti di approvvigionamenti idropotabili;

Ravvisata quindi la necessità di avviare quanto più celermente possibile la caratterizzazione dell'area realizzando, contestualmente, azioni volte salvaguardare l'integrità della impermeabilizzazione delle discariche presenti;

Considerato che si rende indispensabile provvedere, a tutela degli interessi pubblici, al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, a salvaguardia della salute della collettività;

Ritenuto quindi che ricorrono, nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5 comma 1 della citata legge n. 225/1992;

D'intesa con la regione Piemonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07661

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003.

Nomina del commissario delegato incaricato di effettuare il completamento urgente della discarica di Lezhe in Albania. (Ordinanza n. 3294).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, di proroga, sino al 31 dicembre 1999, del predetto stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 1999, recante «Nomina del commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999, recante «Proroga dell'incarico al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2000, recante una ulteriore «Proroga dell'incarico al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2000, recante «Nomina, fino al 31 dicembre 2000, del commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, recante «Proroga dell'incarico al com-

missario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 aprile 2001, con il quale è stato prorogato l'incarico di commissario delegato conferito al dott. Guido Artom per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con la quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 ottobre 2001, l'incarico conferito al dott. Guido Artom;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, ed, in particolare, l'art. 8, comma 2-*bis* nel quale si dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, della predetta legge n. 225/1992 che prevede la possibilità di emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3214, in data 15 maggio 2002, recante «Nomina del commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Considerato che il commissario delegato nominato dalla sopracitata ordinanza n. 3214/2002 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Considerato, altresì, che permane a tutt'oggi la necessità di portare a compimento i lavori di costruzione della discarica di Lezhe, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, anche mediante la messa in sicurezza dell'opera;

Visto, l'art. 5, comma 4, della legge n. 225/1992 che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo art. 5, di commissari delegati;

Dispone:

Art. 1.

1. Il generale di divisione Benito Manti è nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato, per il completamento delle attività di costruzione della discarica di Lezhe mediante l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

2. Il commissario delegato, per la ultimazione del progetto relativo alla costruzione della discarica di Lezhe, opera in continuità con l'attività svolta dai precedenti commissari delegati i quali provvedono, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a redigere una analitica relazione amministrativo-contabile delle attività medesime, al fine di consentire al commissario delegato subentrante una compiuta conoscenza delle iniziative intraprese.

3. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale all'uopo istituita e intestata al medesimo commissario delegato sulla quale saranno versate le eventuali residue risorse finanziarie nonché le ulteriori somme che verranno assegnate per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il commissario delegato, per il compimento delle attività di cui alla presente ordinanza è autorizzato a richiedere ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni dello Stato, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali, nonché ad avvalersi di una struttura tecnico-amministrativa appositamente costituita, composta complessivamente da non più di quattro unità di personale, anche militare, dipendente dalla pubblica amministrazione.

Art. 2.

1. Le spese che il commissario delegato sostiene per l'espletamento dei compiti inerenti all'incarico gravano sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07656

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003.

Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3295).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2003, dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza prevede l'adozione di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad essi limitrofe, e che la particolare elevata consistenza di dette biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente aumento della temperatura determina, un notevole aumento del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio nazionale;

Ravvisata, quindi, l'assoluta necessità di adottare ogni iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacità operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonché di implementare la disponibilità dei mezzi da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi;

Considerato che gli incendi boschivi nel contesto emergenziale sopra descritto sono suscettibili, inoltre, di determinare gravissimi danni al patrimonio boschivo e faunistico, rendendo così necessaria una costante azione di contrasto sia a terra che con il concorso delle componenti aeree;

Ravvisata, quindi, la necessità ed urgenza di porre in essere interventi di carattere straordinario;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di conseguire una più efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, in relazione al prevedibile aumento del rischio di innesco e propagazione connesso al significativo accrescimento della vegetazione, i velivoli comunque impegnati per le predette finalità sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle attività di istituto, la priorità nelle sequenze di atterraggio e decollo.

2. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza di cui alla presente ordinanza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad adeguare alle maggiori esigenze i limiti d'impiego e di volo dei piloti dei velivoli di Stato ad ala rotante e ad ala fissa, operanti con equipaggio composto da due piloti, nell'ottica di ottimizzare, nel rispetto delle condizioni di volo, l'impiego di detti mezzi tenendo conto della peculiarità del servizio in argomento.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare a trattativa privata, in considerazione della ricorrenza della somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3, contratti di locazione, anche contenenti espressa previsione di cedibilità alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile a fronte di esigenze di ottimale gestione o coordinamento della flotta aerea, per l'acquisizione della disponibilità di mezzi e per l'implementazione di servizi di spegnimento aereo degli incendi boschivi.

2. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione degli aeromobili impegnati in attività di soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi, unitamente alla necessità di garantire una migliore operatività dei velivoli stessi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, a porre in essere tutte le iniziative di carattere contrattuale finalizzate al potenziamento della capacità operativa della flotta aerea di cui sopra, tenuto conto della peculiarità del servizio in argomento e previa acquisizione di apposita valutazione di congruità delle relative prestazioni. Nelle more della formazione della predetta attività contrattuale, il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre l'immediata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa in materia di forma degli atti.

Art. 3.

1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9 e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 50, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 11-*ter*, 12, 17, 20 e 29;

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articoli 3, 13 e 14;

art. 746 codice della navigazione;

codice civile, libro IV, titolo secondo, capo VIII;

decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 225, art. 8;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07657

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003.

Interventi urgenti relativi all'attraversamento della città di Villa San Giovanni da parte di mezzi pesanti. (Ordinanza n. 3296).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Villa San Giovanni, in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti;

Visto l'accordo di programma stipulato, in data 19 dicembre 1989, tra il Ministro dei trasporti, della Marina mercantile, e l'amministratore straordinario dell'Ente «Ferrovie dello Stato» ed i sindaci dei comuni di Messina, di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1990;

Considerata la particolare posizione geografica del comune di Villa San Giovanni, che ne fa luogo di snodo dell'intero sistema di comunicazioni da e per la Sicilia, che si sviluppa lungo una unica arteria cittadina;

Considerato che le condizioni di traffico nella città di Villa San Giovanni, a causa dell'intenso transito di mezzi pesanti provenienti o diretti verso il continente, incidono gravemente sulla sicurezza della collettività locale, causando nocumento alla qualità della vita dei cittadini e problemi di ordine pubblico;

Ravvisata la necessità di procedere alla bonifica dell'intera area del centro cittadino e portuale, pregiudicata dal continuo passaggio degli autoveicoli;

Ritenuto, altresì, necessario provvedere a realizzare vie alternative di traffico in transito da e per il continente;

Ritenuto, inoltre, indispensabile che la realizzazione delle opere di cui sopra non interferisca con le capacità operative di imbarco verso le navi ferroviarie, il cui accesso deve, quindi, essere garantito per tutta la durata dei lavori stessi;

Ferme le iniziative del comune di Villa San Giovanni in ordine alle attività di progettazione degli approdi a sud da porre in essere ai fini del completamento funzionale degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale di cui sopra, e che potranno essere oggetto, in presenza delle condizioni necessarie, di successiva ordinanza di protezione civile;

Ritenuto che la situazione richiede, pertanto, l'adozione di misure straordinarie idonee a realizzare, nel contesto cittadino, le condizioni per il rapido superamento dell'emergenza, nel rispetto degli obiettivi di cui al sopracitato accordo di programma;

Sentite le società Rete ferroviaria italiana S.p.a. ed Ente nazionale per le strade nella riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, in data 14 marzo 2003;

Considerato l'accordo intervenuto, in data 22 maggio 2003, tra la società Rete ferroviaria italiana S.p.a., e le società: Travel tickets S.r.l., Caronte S.p.a. e Tourist ferry boat S.p.a., avente ad oggetto il regolamento per la gestione dei flussi di traffico, a Villa San Giovanni, durante l'esecuzione dei lavori per il collegamento diretto del piazzale A.N.A.S. con l'invasatura «O» della Rete ferroviaria italiana e gli imbarcaderi dove operano Caronte S.p.a. e Tourist ferry boat S.p.a.;

D'intesa con la regione Calabria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Reggio Calabria è nominato commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Villa San Giovanni, in relazione ai gravissimi problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte di mezzi pesanti.

2. Il commissario delegato provvede all'attuazione dei seguenti interventi:

a) progettazione e realizzazione del polmone di stoccaggio a monte;

b) ampliamento del sottopasso della Rete ferroviaria italiana;

c) copertura del torrente Solaro da via Zanotti Bianco fino al fascio binario;

d) quarta corsia della bretella autostradale e del molo sottoflutto di protezione approdi;

e) strumentazioni per la rilevazione dei livelli d'inquinamento.

3. Il commissario delegato dispone, inoltre, interventi diretti al recupero ed al miglioramento dell'area del centro cittadino e portuale.

4. Il commissario delegato provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza sentite le società Rete ferroviaria italiana S.p.a. ed Ente nazionale per le strade, interessate alle opere che insistono su siti di loro pertinenza.

5. A tal fine, tenuto conto della situazione di eccezionale urgenza, il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare progettazioni già predisposte o approvate, da amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 2.

1. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi cui all'art. 1, il commissario delegato si avvale del supporto degli uffici della regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate, senza alcun onere a carico della gestione commissariale.

2. Il commissario delegato, ai fini dell'approvazione dei progetti, indice, entro sette giorni dalla acquisizione della relativa disponibilità, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alla conferenza, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dall'indizione, sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, anche per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, sui progetti, affinché, una volta approvati, i lavori possano essere immediatamente appaltati.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 delibera anche nel caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti, in deroga alle specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche, anche alternative, indicazioni delle modifiche progettuali occorrenti ai fini dell'assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; tale approvazione è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà.

4. In caso di motivato dissenso espresso dalla conferenza di servizi, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

5. Eventuali pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di amministrazioni ed enti pubblici, dovranno essere rilasciati entro dieci giorni. Decorso tale termine, la richiesta si intenderà accolta in senso favorevole ai fini del completamento dell'opera.

6. Gli appalti necessari sono affidati, ove possibile ed opportuno, per lotti funzionali appartenenti alla medesima opera, anche a trattativa privata, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti. Tale limite può essere derogato nel caso in cui non sussistano a livello nazionale almeno cinque imprese in possesso della qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

7. Le aree demaniali e quelle appartenenti alla Rete ferroviaria italiana S.p.a. e all'Ente nazionale per le strade, necessarie alla esecuzione dell'intervento, sono concesse e consegnate entro quindici giorni dalla approvazione del progetto, su richiesta del commissario delegato.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dei propri compiti, il commissario delegato coordina un comitato tecnico-amministrativo, da costituirsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e tecnico, che provvede, altresì, all'esame dei progetti da attuare per il profilo della qualità tecnica e della congruità economica.

2. Il comitato di cui al precedente comma 1 è composto, oltre che dal commissario delegato, dal sindaco del comune di Villa San Giovanni o da un suo delegato, da un avvocato dello Stato nominato dall'Avvocato generale dello Stato, su proposta dello stesso commissario, da un magistrato amministrativo, nominato dal commissario medesimo ed autorizzato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da un esperto in materie giuridiche, nominato dal commissario stesso, dal rettore dell'Università degli studi Mediterranea o da un suo delegato, da un dirigente o funzionario tecnico del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un dirigente o funzionario tecnico della regione Calabria.

3. In relazione all'esame dei singoli progetti, il predetto comitato viene integrato con un rappresentante tecnico della Rete ferroviaria italiana S.p.a., un rappresentante tecnico dell'Ente nazionale per le strade ed un funzionario tecnico del comune di Villa San Giovanni.

4. Ai componenti del comitato di cui ai commi 2 e 3 è corrisposta un'indennità pari al 50% dello stipendio nella globalità delle voci per professori universitari e tale compenso ha funzione indennitaria onnicomprensiva.

5. Al commissario delegato è corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile attribuita ai prefetti, con funzione indennitaria onnicomprensiva.

6. Il comitato può avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla presente ordinanza, di una struttura amministrativa appositamente costituita

presso l'ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, composta complessivamente da sei unità di personale, di cui quattro unità in servizio presso il suddetto ufficio, e due unità di personale contrattualizzato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 della presente ordinanza. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di settanta ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennità pari al 30% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubbiica 23 maggio 2001, n. 316.

7. Agli oneri relativi ai commi 4, 5 e 6, si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti leggi ed ai relativi conseguenti regolamenti d'esecuzione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1, 4, 7 e 14;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 35, 36;

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, art. 19;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 7 e 8;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;

legge 10 ottobre 1990, n. 287, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di legge di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 5.

1. Il commissario delegato provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, avvalendosi delle risorse finanziarie destinate alla esecuzione dell'accordo di programma citato nelle premesse.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno trasferite su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al commissario delegato - prefetto di Reggio Calabria, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendano adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del predetto Dipartimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07662

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Palermo, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni apportate, per la provincia di Palermo, con decreto direttoriale 8 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 in data 23 agosto 2002);

Considerato che, con sentenza n. 6165/02, in data 8 maggio-6 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla Almeida S.p.a. (plico 571 - provincia di Palermo), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli che, come i materiali, la superficie a disposizione per utente, il numero delle postazioni, l'accessibilità alla sala, l'urbanizzazione della zona, la vicinanza ad infrastrutture commerciali, i parcheggi, i servizi igienici ed il personale impiegato, non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Considerato che, a seguito di rinuncia alla concessione da parte delle società Dea Bendata S.r.l. (plico 1126) e Ginestra Francesco S.n.c. (plico 367) sono subentrate le società Enterprice Service S.r.l. (plico 396) e Pluralia S.r.l. (plico 430);

Visto il decreto 9 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2002) con il quale sono state dichiarate decadute dalla graduatoria delle concessioni del Bingo per la provincia di Palermo le società Imperial Bingo S.r.l. (plico 1068) e S.I.A.S.E. S.p.a. (plico 526) e, per l'effetto, è stato dichiarato il subentro delle società Punto Gioco S.r.l. (plico 1261) e Omnigest S.r.l. (plico 419);

Visto il successivo decreto 5 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 2002) con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione della concessione alla società Splendor S.r.l. (plico 443 - provincia di Palermo) e, per l'effetto, è stata individuata la società assegnataria della concessione in quanto collocata, nella medesima graduatoria della provincia di Palermo, nella posizione progressivamente più favorevole e cioé la Delta costruzioni S.r.l. (plico 395);

Considerato che la menzionata società Almeida S.p.a. ha inoltrato richiesta per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza n. 6165/02;

Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 6165/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società in parola, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della società Almeida S.p.a. (plico 571 - provincia di Palermo) il punteggio complessivo pari a **41 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6165/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Palermo in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Palermo, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), successivamente modificata con il decreto 8 agosto 2002 innanzi citato, è modificata, per i motivi esposti in premessa, come di seguito indicato:

regione: Sicilia; provincia: Palermo

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**566**	**Kursaal S.r.l.**	**Palermo**	**45**
2	**1288**	**Runza Rosario**	**Palermo**	**43**
3	**571**	**Almeida S.p.a.**	**Palermo**	**41**
4	**576**	**S.I.A.S.E. S.p.a.**	**Palermo**	**35**
5	**396**	**Enterprice Service S.r.l.**	**Palermo**	**33**
6	**1261**	**Punto Gioco S.r.l.**	**Palermo**	**32**
7	**430**	**Pluralia S.r.l.**	**Palermo**	**31**
8	**419**	**Omnigest S.r.l.**	**Palermo**	**31**
9	395	Delta costruzioni S.r.l.	Termini Imerese	29
10	368	Ginestra Francesco S.n.c.	Palermo	29
11	372	New River S.r.l.	Palermo	20
12	612	Polisportiva Principe S.r.l.	Partinico	19

2. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società Almeida S.p.a. (plico 571) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia della società stessa per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di assegnazione delle concessioni conseguenti alle rinunce e alle decadenze di cui in premessa.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

03A07707

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Crignola Gerini Egle Emilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Crignola Gerini Egle Emilia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirujano Dentista» conseguito in Cile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 luglio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 1º aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28-29-30 aprile e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Crignola Gerini Egle Emilia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirujano Dentista» rilasciato in data 27 novembre 1987 dall'Universidad De Chile alla sig.ra Crignola Gerini Egle Emilia, cittadina italiana, nata a Arica (Cile) il 15 maggio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Crignola Gerini Egle Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07515

DECRETO 3 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Nahi Ariano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Nahi Ariano, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 1º aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28-29-30 aprile e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Nahi Ariano è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 2 settembre 1997 dall'Università delle scienze mediche «Shahid Beheshti» di Teheran (Iran) al sig. Nahi Ariano, cittadino italiano, nato a Teheran (Iran) il 19 agosto 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Nahi Ariano è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07516

DECRETO 3 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Acosta Cano Maria Alicia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Acosta Cano Maria Alicia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologa conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 1º aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28-29-30 aprile e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Acosta Cano Maria Alicia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontologa rilasciato in data 26 febbraio 1982 dall'Universidad de Antioquia di Medellin (Colombia) alla sig.ra Acosta Cano Maria Alicia, cittadina italiana, nata a Sevilla (Colombia) il 18 luglio 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Acosta Cano Maria Alicia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07517

DECRETO 3 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Ratko Boskovic di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ratko Boskovic, cittadino jugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doktor Stomatologije» conseguito in Bosnia (ex Jugoslavia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 1° aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28-29-30 aprile e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Ratko Boskovic è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doktor Stomatologije» rilasciato in data 30 maggio 1990 dall'Università di Sarajevo (Bosnia) al sig. Boskovic Ratko, nato a Niksic - Montenegro (ex Jugoslavia) il 21 luglio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Boskovic Ratko è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07518

DECRETO 3 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Cadenas Jorge Mario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Cadenas Jorge Mario, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologo conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 1º aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28-29-30 aprile e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Cadenas Jorge Mario è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontologo rilasciato in data 17 maggio 1996 dall'Universidad Nacional de Cordoba (Repubblica argentina) al sig. Cadenas Jorge Mario, cittadino italiano, nato a Cordoba (Argentina) il 16 gennaio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Cadenas Jorge Mario è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07519

DECRETO 30 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Aranesp Darbepoetina» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario europeo. (Decreto UAC/C n. 24/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Aranesp Darbepoetina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/185/001 10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/002 10 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/003 15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/004 15 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/005 20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/006 20 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/007 30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/008 30 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/009 40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/010 40 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/011 50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/012 50 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/013 60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/014 60 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/015 80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/016 80 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/017 100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/017 100 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/018 150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/019 150 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/020 300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/021 300 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/022 15 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/023 15 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/024 25 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/025 25 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/026 40 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/027 40 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/028 60 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/029 60 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/030 500 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/185/031 500 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe BV.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 giugno 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aranesp Darbepoetina»;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2002;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza paermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 22 maggio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 17/18 dicembre 2002;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Aranesp Darbepoetina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ARANESP DARBEPOETINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691017/E (in base 10), 1216J9 (in base 32);

10 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691029/E (in base 10), 1216JP (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691031/E (in base 10), 1216JR (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691043/E (in base 10), 1216K3 (in base 32);

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691056/E (in base 10), 1216KJ (in base 32);

20 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691068/E (in base 10), 1216KW (in base 32);

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691070/E (in base 10), 1216KY (in base 32);

30 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691082/E (in base 10), 1216LB (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691094/E (in base 10), 1216LQ (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691106/E (in base 10), 1216M2 (in base 32);

50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691118/E (in base 10), 1216MG (in base 32);

50 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691120/E (in base 10), 1216MJ (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691132/E (in base 10), 1216MW (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691144/E (in base 10), 1216N8 (in base 32);

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691157/E (in base 10), 1216NP (in base 32);

80 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691169/E (in base 10), 1216P1 (in base 32);

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691171/E (in base 10), 1216P3 (in base 32);

100 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691183/E (in base 10), 1216PH (in base 32);

150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691195/E (in base 10), 1216PV(in base 32);

150 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691207/E (in base 10) 1216Q7 (in base 32);

300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691219/E (in base 10), 1216QM (in base 32);

300 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691221/E (in base 10), 1216QP (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691233/E (in base 10), 1216RI (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691245/E (in base 10), 1216RF (in base 32);

25 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691258/E (in base 10), 1216RU (in base 32);

25 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691260/E (in base 10), 1216RW (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691272/E (in base 10), 1216S8 (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691284/E (in base 10), 1216SN (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691296/E (in base 10), 1216TO (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691308/E (in base 10), 1216TD (in base 32);

500 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 ml uso sottocutaneo endovenoso n. 035691310/E (in base 10), 1216TG (in base 32);

500 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691322/E (in base 10), 1216TU (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Aranesp» è classificata come segue:

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691017/E (in base 10), 1216J9 (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 21,69 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 35,80 (IVA inclusa);

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691031/E (in base 10), 1216JR (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 32,54 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 53,70 (IVA inclusa);

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691056/E (in base 10), 1216KJ (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 43,38 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 71,59 (IVA inclusa);

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691070/E (in base 10), 1216KY (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 65,07 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 107,39 (IVA inclusa);

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691094/E (in base 10), 1216LQ (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 86,76 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 143,19 (IVA inclusa);

50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691118/E (in base 10), 1216MG (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 108,46 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 179,00 (IVA inclusa);

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691132/E (in base 10), 1216MW (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 130,15 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 214,80 (IVA inclusa);

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691157/E (in base 10), 1216NP (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 173,53 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 286,39 (IVA inclusa);

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691171/E (in base 10), 1216P3 (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 216,91 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 357,99 (IVA inclusa);

150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691195/E (in base 10) 1216PV (in base 32);

classe «A nota 12»;

prezzo ex factory € 325,37 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 536,99 (IVA inclusa);

300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691219/E (in base 10), 1216QM (in base 32);

classe «H/osp»;

prezzo ex factory € 650,74 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 1.073,98 (IVA inclusa);

500 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035691310/E (in base 10) 1216TG (in base 32);

classe «H/osp»;

prezzo ex factory € 1.084,57 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 1.789,97 (IVA inclusa).

Su tali prezzi la ditta praticherà uno sconto del 5% sulle forniture agli ospedali per le confezioni da 10 fino a 150 mcg e del 7% per le confezioni da 300 mcg e da 500 mcg.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute, Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 111

03A07768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2003.

Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003 in favore delle imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti. (Decreto n. 32411).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, di cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 78, comma 15, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto la proroga dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti, sino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30956 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 314;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità — relativamente all'anno 2003 — anche per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Vista la nota I.N.P.S. n. 845 pervenuta il 27 marzo 2003 inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennità di mobilità per l'anno 2003;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti è autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2003.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del venti per cento.

Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato nel 2002 per le sole imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti, il limite di spesa per l'anno 2003 è fissato in complessivi 30.241.876,00 euro così ripartiti:

26.109.876,00 euro per il trattamento di mobilità;

4.132.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 4.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2003. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 5.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 7.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Ministro: MARONI

03A07621

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «CE.SE.CO.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro — degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative,

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative.

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544.

Società cooperativa «CE.SE.CO.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Elvira Bellelli, in data 16 novembre 1984, repertorio n. 3919, registro società n. 8810/84, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28555/208137.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 giugno 2003

Il dirigente: CORSI

03A07624

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coupon», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro — degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative,

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative.

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544.

Società cooperativa «Coupon», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Marcello De Iorio, in data 29 giugno 1999, repertorio n. 2348, registro società n. 158904, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35978.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 giugno 2003

Il dirigente: CORSI

03A07625

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Driver», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro — degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative,

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative.

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544.

Società cooperativa «Driver», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Francesco Marino, in data 30 maggio 2000, repertorio n. 80603, registro società n. 210700, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 36263.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 giugno 2003

Il dirigente: CORSI

03A07626

DECRETO 9 giugno 2003.

Sostituzione di un membro della speciale commissione lavoratori autonomi artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 2 del 30 aprile 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e delle «Speciali commissioni»;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 9 dicembre 2002 pervenute a questo ufficio in data 5 giugno 2003 dal sig. Montali Giovanni da componente della commissione speciale artigiani in seno al comitato I.N.P.S.;

Vista la nota del 9 dicembre 2002 pervenuta a questo ufficio in data 5 giugno 2003, con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - CNA di Parma designa quale proprio rappresentante in seno alla Commissione medesima il sig. Viglioli Graziano;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Viglioli Graziano è nominato membro della speciale commissione lavoratori autonomi artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Montali Giovanni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 9 giugno 2003

Il direttore provinciale: BALDINI

03A07524

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Torre Varano piccola società cooperativa a r.l.», in Ischitella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi ompresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Torre Varano piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Ischitella (Foggia), costituita in data 3 ottobre 1996 con atto a rogito del notaio dott. Pasquale De Candia di Carpino (Foggia), REA n. 178386, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Piccirillo, nato a Lucera (Foggia) l'8 maggio 1955, con residenza in Foggia, via Vittorio Veneto n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07622

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ariete - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Borgaro Torinese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ariete - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Borgaro Torinese (Torino) costituita in data 26 novembre 1979 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Reviglioni di Torino, REA n. 570526, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Testa nato a Torino il 10 luglio 1963, con residenza in Torino via San Domenico n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07603

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Fortuna - Soc. cooperativa edificatrice soc. coop. a r.l.», in Castelfiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fortuna - Soc. cooperativa edificatrice soc. coop. a r.l.» in Castelfiorentino (Firenze), costituita in data 5 febbraio 1974 con atto a rogito notaio dott. Antonio Mosca di Castelfiorentino (Firenze) REA n. 245885, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Daniele Fico, nato a Napoli 24 aprile 1966, con studio in Firenze, viale Redi n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07623

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2003.

Aggiornamento per la riduzione del contributo all'arresto definitivo, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, lettera *b)* del Regolamento (CE) n. 2792/1999.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto in particolare l'art. 10, paragrafo 3, lettera *b)* del suddetto regolamento che stabilisce i criteri di cumulo degli aiuti pubblici;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001, recante modalità di attuazione della misura di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006;

Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto che stabilisce i criteri di cumulabilità degli aiuti pubblici;

Vista la nota n. 40093 del 4 marzo 2002 con la quale la Commissione europea ha comunicato di aver riscontrato un errore nella versione italiana del regolamento (CE) n. 2792/1999 in ordine alla corretta applicazione del disposto del citato art. 10;

Ritenuto opportuno applicare in maniera corretta le disposizioni del citato art. 10 e modificare conseguentemente l'art. 6 del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di stato on. Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«1. in ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entità del premio determinato con le modalità di cui all'art. 4 è diminuito:

a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento, calcolata *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo;

b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, nell'anno precedente l'ammissione al premio di arresto definitivo.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le istanze ammesse, a decorrere dal 1° gennaio 2000, al premio di arresto definitivo ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999, del Consiglio, del 17 dicembre 1999.

Il presente decreto registrato dagli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca e all'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali foglio n. 278

03A07664

DECRETO 12 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 26 febbraio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 6 luglio 2003;

Considerato che l'Associazione industriali delle carni - Ass.I.Ca., quale soggetto che ha presentato istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», in data 28 marzo 2003 ha comunicato la propria intenzione di sostituire all'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», con l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07641

DECRETO 12 giugno 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame d'oca di Mortara» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 giugno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1,

paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame d'oca di Mortara», trasmessa alla commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento CE n. 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio tutela «Salame d'oca di Mortara», con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» con sede in Milano, via G. Giardino n. 4;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le carni trasformate;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo pubblico di controllo «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4 è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Salame d'oca di Mortara», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 6 giugno 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Salame d'oca di Mortara», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame d'oca di Mortara», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Salame d'oca di Mortara» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Salame d'oca di Mortara» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «Certiqualty - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Salame d'oca di Mortara» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Salame d'oca di Mortara».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07642

DECRETO 12 giugno 2003.

Designazione dell'«Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A.» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Spressa delle Giudicarie» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 giugno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Spressa delle Giudicarie», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento CE n. 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dalla provincia autonoma di Trento con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi l'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.», con sede in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni e le province autonome;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.», con sede in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1 è designata, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Spressa delle Giudicarie», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 6 giugno 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Spressa delle Giudicarie», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Spressa delle Giudicarie», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 5.

La designazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Spressa delle Giudicarie» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, l'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Spressa delle Giudicarie» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale

dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Spressa delle Giudicarie» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07643

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 giugno 2003.

Abilitazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicoloco e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nella riunione dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Napoli, via F. Giordani n. 30, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli, via F. Giordani n. 30, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07637

DECRETO 16 giugno 2003.

Abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicoloco e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha indicato che standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di fisioterapia integrata e musicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Roma, via delle Sette Chiese n. 139, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 aprile 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003 trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, via delle Sette Chiese n. 139, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07635

DECRETO 16 giugno 2003.

Autorizzazione all'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica (S.I.P.P.)» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia, con sede in Roma, da viale Bruno Buozzi 105 a via Po 102.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicoloco e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il

riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive interazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 dei predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'istituto «Società Italiana di psicoterapia psicoanalitica (S.l.P.P.) è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998.

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede di Roma;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003 trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica (S.I.P.P.).» - abilitato con decreto in data 31 dicembre 1993, ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Roma da viale Bruno Buozzi, 105 a via Po, 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07636

DECRETO 16 giugno 2003.

Abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica fenomenologica» ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica fenomenologica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Padova, via San Martino e Sol-

ferino n. 18, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 maggio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica fenomenologica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova, via San Martino e Solferino n. 18, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07638

DECRETO 16 giugno 2003.

Abilitazione all'istituto «Istituto Veneto di terapia familiare» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vicenza corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espressi nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature, e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 con il quale l'istituto «Istituto Veneto di terapia familiare» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Treviso per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Vicenza, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 21 marzo 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Istituto Veneto di terapia familiare», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vicenza, via Contrà Pasini n. 18, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a sedici unità e, per l'intero ciclo, a sessantaquattro unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07639

DECRETO 16 giugno 2003.

Abilitazione all'istituto «Centro per la ricerca in psicoterapia» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Centro per la ricerca in psicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Roma, piazza Marucchi n. 5, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dodici unità e, per l'intero corso, a quarantotto unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 7 marzo 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro per la ricerca in psicoterapia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, piazza Marucchi n. 5, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a dodici unità e, per l'intero ciclo, a quarantotto unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07640

DECRETO 16 giugno 2003.

Ripartizione dei finanziamenti per borse di studio per l'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato e relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di lire 250 miliardi, s'intendono modificate — con apposito provvedimento dell'ufficio scrivente — in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della precitata legge n. 62/2000 la cifra assegnabile ammonta, a partire dall'anno 2001, a lire 300 miliardi (pari ad € 154.937.070);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Preso atto che il decreto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2002, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ai fini di cui sopra ha appostato, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la somma di € 154.937.070;

Considerato che gli ultimi dati di calcolo relativi al reddito forniti dall'ISTAT, come precisato con nota 5 giugno 2003, n. 3629, dall'Istituto medesimo all'uopo adito, coincidono, per quanto riguarda le famiglie con reddito fino a lire 30 milioni, con quelli considerati nella prefata tabella *A* relativa al riparto afferente all'anno 2000 ed a quelli successivi, disposti, rispettivamente, con decreti direttoriali 20 settembre 2001 e 4 luglio 2002;

Preso atto, altresì, di quanto concordato, al riguardo, nell'apposita riunione del 5 giugno 2003, con le competenti amministrazioni regionali, enti locali e dicasteri interessati, relativamente all'identità della base di calcolo, ai fini della ripartizione inerente al corrente anno 2003, con quella già adottata nel corso dei riparti degli anni precedenti;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazioi, con relative istruzioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2003, della somma complessiva di € 154.937.070 (pari a lire 300 miliardi) prevista, in particolare, dall'art. 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento, è definita secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 giugno 2003

Il direttore generale: PAGNANI

ALLEGATO *A*

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Euro 154.937.070 per l'anno 2003

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) [a]	Alunni [b]	Alunni meno abbienti [c]	Somme da attribuire alle regioni [d]
Piemonte	13,3	430.656	57.277	6.500.110
Valle d'Aosta	15,9	12.291	1.954	221.780
Lombardia	8,2	962.153	78.897	8.953.577
Bolzano	10,9	57.929	6.314	716.574
Trento	10,9	54.272	5.916	671.337
Veneto	9,1	493.423	44.901	5.095.647
Friuli-Venezia Giulia	16,1	114.842	18.490	2.098.288
Liguria	15,7	146.997	23.079	2.619.067
Emilia-Romagna	10,6	375.804	39.835	4.520.701
Toscana	11,1	360.080	39.969	4.535.869
Umbria	11,9	94.117	11.200	1.271.024
Marche	14,1	170.290	24.011	2.724.877
Lazio	15,7	664.955	104.398	11.847.603
Abruzzo	20,4	170.573	34.797	3.948.926
Molise	30,7	45.232	13.886	1.575.879
Campania	27,2	956.176	260.080	29.515.171
Puglia	24,3	616.785	149.879	17.008.995
Basilicata	30,2	94.892	28.657	3.252.184
Calabria	35,2	328.365	115.584	13.117.108
Sicilia	31,3	788.629	246.841	28.012.744
Sardegna	24,8	239.111	59.300	6.729.609
Totale		7.177.572	1.365.264	154.937.070

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di vecchie lire di reddito netto (ultimo dato ISTAT).

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della regione stessa).

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

03A07684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

Art. 73, legge n. 289/2003. Estensione di interventi di promozione industriale. (Deliberazione n. 18/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5 e 8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di reindustrializzazione delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello siderurgico e in aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da individuare con delibera di questo Comitato, su proposta del Ministro delle attività produttive, nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza;

Considerato che il comma 4 del citato art. 73 prevede che l'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 del medesimo articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea;

Ritenuto, sulla base della grave situazione di crisi economico-sociale ed occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, di dover estendere la predetta normativa alle aree di cui alla citata legge n. 289/2002;

Visto lo schema di delibera proposto dal Ministero delle attività produttive;

Delibera:

Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a notificare l'allegato schema di delibera alla Commissione europea.

Il Ministero delle attività produttive, ai fini delle ulteriori determinazioni previste dalla citata legge n. 289/2002, informerà tempestivamente questo Comitato sull'esito della notifica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del C.I.P.E.: MICCICHÈ

ALLEGATO

SCHEMA DI DELIBERA CIPE
Art. 73 legge n. 289/2002 -
estensione di interventi di promozione industriale

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5-8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di reindustrializzazione delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello siderurgico e in aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da individuare con delibera CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive, nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza;

Visto l'esito della notifica alla Commissione europea comunicato con nota ....;

Viste le delibere CIPI del 13 ottobre 1989, del 12 aprile 1990 e del 20 dicembre 1990, con le quali sono state impartite direttive per la realizzazione del suddetto programma ed individuate le aree di crisi siderurgica;

Considerato che il comma 4 del citato art. 73 prevede che l'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea;

Ritenuto, sulla base della grave situazione di crisi economico-sociale ed occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, di dover estendere la predetta normativa alle aree di cui alla citata legge n. 289/2002;

Vista la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera

Art. 1.

Gli interventi di promozione industriale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale;

alle aree industriali ricomprese nei territori per i quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza.

Art. 2.

Il CIPE, su proposta del Ministero delle attività produttive, in coerenza con le linee di politica industriale del Governo, individuerà, sulla base di parametri oggettivi e considerate le risorse pubbliche e private effettivamente disponibili, le aree interessate all'estensione degli interventi di promozione industriale di cui all'art. 1, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale, delle opportunità di sviluppo locale, nonché della disponibilità di aree attrezzate disponibili.

Art. 3.

Con riferimento alle aree individuate dal CIPE, il Ministro delle attività produttive emanerà le direttive per la predisposizione, da parte di Sviluppo Italia, del programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti, compatibile con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo del tessuto economico locale, anche attraverso la valorizzazione delle infrastrutture e delle potenzialità già esistenti.

Gli interventi, ricompresi nell'ambito del programma di cui all'art. 73, comma 2, della legge n. 289/2002, sono approvati dal Ministero delle attività produttive, nel rispetto delle finalità previste dallo stesso articolo.

Art. 4.

Il Ministero delle attività produttive trasmetterà annualmente al CIPE, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.

03A07706

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce dal giorno 3 giugno 2003 al giorno 6 giugno 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa del blocco assoluto del CED del Dipartimento trasporti terrestri dalle ore 20 del 30 maggio 2003 alle ore 8 del 9 giugno 2003, sono stati interrotti da parte dell'ufficio provinciale ACI di Lecce i servizi di trascrizione dei trasferimenti di proprietà ed il contestuale aggiornamento della carta di circolazione nei giorni dal 3 al 6 giugno 2003.

La circostanza è stata rappresentata dal direttore del medesimo ufficio con nota prot. n. 1424/2003/PRA del 3 giugno 2003.

Il conservatore ha rappresentato altresì che durante il periodo di irregolare funzionamento è comunque assicurata all'utenza l'attività di istituto.

L'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce è stata successivamente richiesta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di quella città con nota prot. n. 903/2003 del 3 giugno 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A07692

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi dal giorno 3 giugno 2003 al giorno 6 giugno 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di interventi tecnici effettuati sul sistema informatico, sono stati interrotti i servizi di sportello telematico cooperante presso l'ufficio provinciale ACI di Brindisi e presso gli sportelli esterni nei giorni dal 3 al 6 giugno 2003.

La circostanza è stata rappresentata dal conservatore del medesimo ufficio con nota prot. n. 1137/12B del 30 maggio 2003.

Il conservatore ha rappresentato altresì che durante il periodo di irregolare funzionamento è comunque assicurata all'utenza l'attività di istituto.

L'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell'mfficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi è stata successivamente richiesta

dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con nota prot. n. 900/2003 del 3 giugno 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A07693

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma dal giorno 3 al giorno 6 giugno 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota protocollo n. 4494 del 4 giugno 2003 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, che le trascrizioni al PRA dei trasferimenti di proprietà ed il contestuale aggiornamento della carta di circolazione non potranno essere espletati a causa del blocco del CED del D.T.T. nei suddetti giorni.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n.592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1,);

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A07628

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini nel giorno 19 maggio 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

I P.R.A. di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini il giorno 19 maggio 2003, causa sciopero del personale, indetto dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 11 giugno 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A07633

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2003. Inoltre, è rimasto chiuso al pubblico lo sportello per l'immatricolazione e il passaggio di proprietà, dalle ore 20 del 30 maggio alle ore 8 del giorno 9 giugno 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Ferrara, nei giorni 21 e 22 maggio 2003, causa gravi problemi tecnici gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata, il giorno 23 maggio 2003, causa assemblea sindacale del personale, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi dalle ore 8 alle ore 12.

Inoltre, per l'attivazione del c.d. sportello telematico dell'automobilista, gli sportelli che effettuano le operazioni di immatricolazione e di passaggio di proprietà sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 20 del 30 maggio alle ore 8 del giorno 9 giugno 2003.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 11 giugno 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A07634

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia. Servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Foggia, prot. n. 157144/03 del 19 maggio 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 19 maggio 2003 l'ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare è rimasto chiuso a causa della quasi totale adesione del personale allo sciopero nazionale proclamato in detta data;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 19 maggio 2003 non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 5 giugno 2003 con prot. n. 459/03 ha confermato la sudetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 giugno 2003

Il direttore regionale: GERBINO

03A07685

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 12 giugno 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Visto in particolare l'art. 57 dello Statuto;

Viste la delibera del Senato accademico del 25 febbraio 2003 che modifica l'art. 48 dello Statuto d'Ateneo;

Considerato che la delibera in parola è stata inviata al M.I.U.R. in data 8 aprile 2003;

Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di legittimità e di merito;

Decreta:

L'art. 48 dello statuto è così modificato:

Art. 48.

Dirigenti e vicedirigenti

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del rettore su proposta del direttore amministrativo e udito il consiglio di amministrazione.

3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, è disposta dal direttore amministrativo.

4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.

5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale.

6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a dipendenti dell'Università non in possesso di qualifica di dirigente, ma in possesso di adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal *curriculum* formativo o da esperienze lavorative, mediante contratto di lavoro di diritto privato di durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque, non superiore a tre anni e con carattere di onnicomprensività, rinnovabile una sola volta previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contralto il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal rettore, con provvedimento motivato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

03A07525

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002 S.O. n. 220

La commissione per le adozioni internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate: del. n. 62/2003 del 14 maggio 2003, del. n. 59/2003 del 14 maggio 2003, del. n. 60/2003 del 14 maggio 2003.

La pagina corrente si aggiunge all'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002 S.O. n. 220

Nuovo Ente

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
33	**DIMENSIONE BAMBINO** Via Gaspare Tagliacozzi, 26 40141 Bologna Telefax 051/442169 e-mail: Legale Rappresentante: Armando Zippoli	Bologna 19/03/2002 Notaio Dr. Claudio Viapiana Rep. n.23852 Rac. n.6935	62/2003/AE/RIESAME del 14/05/2003	**Principale Sede Operativa macro Area NORD:** Via del Lavoro, 13 40127 Bologna c/o opera Padre Marella Telefax 051/244691 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	AMERICA PERU' (*) COSTA RICA

36

La pagina corrente sostituisce la pag. 42 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
39	**I BAMBINI DELL'ARCOBALENO** Via Roma, 36 32013 Longarone (BL) Tel. 0437/573444 Fax: 0437/576421 e-mail: bambarco@libero.it Legale Rappresentante: Marisa Tomasella	Feltre 16/02/1995 Notaio Dott. Enzo Rossi Rep. n. 21264 Rac. n. 1479	15/2000/AE/AUT CC/DEL 13/09/2000 43/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 31/05/2001 Del. n. 7/2002 del 17 luglio 2002 (Pos. 14/2002/Ae/Est) Del. 4/2003 del 8/01/03 Del. 17/2003 del 29/01/03 Del. 60/2003 del 14/05/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Roma, 36/a 32013 Longarone (BL) Tel. 0437/573444 Fax 0437/576421 e-mail: bambarco@libero.it **CENTRO:** **SUD:** Via De Martino n.14 (parco Snicer) 81100 (CE) Tel. 0823/325394 Fax 0823/325394 e-mail: bambarco.caserta@libero.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO FEDER. RUSSA (*) GEORGIA ASIA: INDIA (*) ACCREDITATO THAILANDIA AFRICA MADAGASCAR AMERICA BOLIVIA (*) BRASILE (*) Stati: Santa Caterina, Espirito Santo, Ceará, Marnhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco Rio Grande do Sul

42

La pagina corrente sostituisce la pag. 60 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
57	**NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE N.A.D.I.A** Via Briolotto, 1/A 37131 Verona Tel. 045/8403328 Fax 045/8487066 e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it Legale Rappresentante: Luciano Vanti	Verona 18/06/1996 Notaio Dott. Quaratino Vincenzo Rep.n.89555 Rac.n.14211	28/2000/AE/AUT CC/DEL 26/09/2000 40/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 23/05/2001 Del. 72/2002 del 17/7/2002 (Pos. 13/2002/Ae/Est) Del. 19/2003 del 29/01/03 Del. 59/2003 del 14/05/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi ive Per Macro Area: **NORD:** Via Briolotto, 1/A 37131 Verona Tel. 045/8403328 Fax 045/8487066 **CENTRO:** **SUD:** Viale Praga, 14 90146 Palermo Telefax: 091/513538 e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO GEORGIA FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO AFRICA MADAGASCAR AMERICA BOLIVIA (*) BRASILE (*) Stati: Santa Caterina, Espirito Santo, Cearà, Marnhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco Rio Grande do Sul ASIA THAILANDIA

60

03A07655

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 giugno 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso *l'Exequatur* alla sig.ra Dominique Collard, Console onorario della Repubblica francese in Ancona.

03A07592

Entrata in vigore degli Emendamenti all'art. 3 e ad agli allegati 2 e 7 della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975.

Si riportano qui di seguito in lingua francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo degli emendamenti all'art. 3 e ad agli allegati 2 e 7 della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975, resa esecutiva in Italia con legge 12 agosto 1982, n. 706, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277, supplemento ordinario del 7 ottobre 1982.

I sunnominati emendamenti sono rispettivamente entrati in vigore per gli allegati 2 e 7, ai sensi dell'art. 60 (1) della Convenzione, il 12 giugno 2001 e per l'art. 3, ai sensi dell'art. 59 (3) della Convenzione, il 12 maggio 2002.

ANNEXE 4

AUTRES PROPOSITIONS D'AMENDEMENT
À LA CONVENTION TIR DE 1975

ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DE GESTION
DE LA CONVENTION TIR LE 20 OCTOBRE 2000

Remplacer l'article 3 par le texte suivant:

«Article 3. — Afin d'appliquer les dispositions de la présente Convention:

a) len transports doivent être effectués:

i) par dos véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chapitre III *a)*; ou

ii) par d'autres véhicules routiers, d'autres ensembles de véhicules ou d'autres conteneurs s'ils se font conformément aux conditions énoncées au chapitre III *c)*; ou

iii) par des véhicules routiers ou des véhicules spéciaux tels que grues, balayeuses, bétonnières, etc., exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, dans les conditions énoncées au chapitre III *c)*. Lorsque ces véhicules transportent d'autres marchandises, les conditions visées aux alinéas *i)* ou *ii)* ci-dessus s'appliquent en conséquence;

b) les transports doivent avoir lieu sous la garantie d'associations agréées, conformément aux dispositions de l'article 6, et doivent être effectués sons le couvert d'un carnet TIR conforme au modèle reproduit à l'annexe 1 de la présente Convention.».

Annexe 2, article 3, paragraphe 11 a).

Après la dernière phrase de l'article 3, paragraphe 11 *a)*, insérer une nouvelle phrase ainsi libellée: «Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les véhicules à bâches coulissantes.».

Annexe 2, nouvel article 4.

Insérer un nouvel article 4, ainsi libellé:

«Article 4 *(Véhicules à bâches coulissantes)*. — 1. Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent Reglement s'appliquent aux véhicules à bâches coulissantes. En outre, ces véhicules doivent Être conformes aux dispositions du présent article.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être conformes soit aux prescriptions des paragraphes 6, 8, 9 et 11 de l'article 3 de ce Règlement, soit à celles dos alinéas *i)* à *vi)* ci-après:

i) les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement seront assemblés de manière à ne pas pouvoir être ouverts ou fermés sans laisser de traces visibles;

ii) la bâche recouvrira les éléments solides du haut du véhicule d'au moins ¼ de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d'au moins 50 mm les éléments solides du bas du véhicule. L'ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du compartiment de chargement ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule, une fois le compartiment de chargement fermé et scellé pour la douane;

iii) le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière que les portes fermées et scellées pour la douane et les autres parties mobiles ne puissent être ni ouvertes ni fermées de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière qu'il soit impossible d'accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles. Le système est décrit par le croquis No 10 figurant en appendice an présent Règlement;

iv) la distance horizontale entre les sangles de tension, utilisées à des fins douanières, sur les éléments solides du véhicule ne dépassera pas 200 mm. L'écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les sangles de tension de part et d'autre du montant si la concêption du véhicule et des bâches est propre à empêcher tout accès au compartiment de chargement. Dans tous les cas, les conditions définies en *ii)* ci-dessus doivent être respectées;

v) l'écart ente les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm;

vi) les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du véhicule seront conformes aux prescriptions du paragraphe 9 de l'article 3 de ce Règlement.».

Ajouter le nouveau croquis ci-après à ceux joints en appendice à l'annexe 2:

"Croquis No. 10

MODÈLE DE CONSTRUCTION D'UN VÉHICULE À BÂCHES COULISSANTES

Annexe 7, première partie, article 4, pararaphe 11 a).

Après la dernière phrase de l'article 4, paragraphe 11 a), insérer une nouvelle phrase ainsi libellée: «Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les conteneurs a bânhes coulissantest.».

Annexe 7, première partie, nouvel article 5.

Insérer un nouvel article 5, ainsi libellé:

«Article 5 *(Conteneurs à bâches coulissantes)*. — 1. Lorsqu'il y a lieu, les dispositions dos articles 1, 2, 3 et 4 du présent Règlement s'appliquent aux conteneurs à bâches coulissantes. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article; les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du conteneur doivent être conformes soit aux prescriptions des paragraphes 6, 8, 9 et 11 de l'article 4 de ce Règlement, soit à celles des alinéas *i)* à *vi)* ci-après:

i) les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du conteneur seront assemblés de manière à ne pas pouvoir etre ouverts ou fermés sans laisser de traces visibles;

ii) la bâche recouvrira les éléments solides du haut du conteneur d'au moins 1/4 de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d'au moins 50 mm les éléments solides du bas du conteneur. L'ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du conteneur, ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l'axe longitudinal du conteneur, une fois ce dernier fermé et scellé pour la douane;

iii) le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assembleés de manière que les portes fermées et scellées pour la douane et les autres parties mobiles ne puissent être ni ouvertes ni fermées de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière qu'il soit impossible d'accéder au conteneur sans laisser de traces visibles. Le système est décrit par le croquis No 10 figurant en appendice au présent Règlement;

iv) la distance horizontale entre les anneaux, utilisés à des fins douanières, sur les éléments solides du conteneur ne dépassera pas 200 mm. L'écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les anneaux de part et d'autre du montant si la conception du conteneur et des bâches est propre à empêcher tout accès au conteneur. Dans tous les cas, les conditions définies en *ii)* ci-dessus doivent être respectées;

v) l'écart ente les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm;

vi) les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du conteneur seront conformes aux prescriptions du paragraphe 9 de l'article 4 de ce Règlement.».

Ajouter le nouveau croquis ci-après à ceux joints en appendice à la première partie de l'annexe 7:

"Croquis No. 10

MODÈLE DE CONSTRUCTION D'UN CONTENEUR À BÂCHES COULISSANTES

ALLEGATO 4

ALTRE PROPOSTE DI EMENDAMENTO
ALLA CONVENZIONE TIR, 1975

ADOTTATE DAL COMITATO AMMINISTRATIVO TIR
IL 20 OTTOBRE 2000

Sostituire il testo dell'art. 3 con il seguente:

«Art. 3. Al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione:

a) I trasporti devono essere effettuati:

i) da autoveicoli stradali, da convogli di veicoli o di contenitori preliminarmente approvati, alle condizioni enunciate al capitolo III *a)*; oppure

ii) da altri veicoli stradali, da altri convogli di veicoli o da altri contenitori, se tali trasporti sono effettuati conformemente alle condizioni enunciate al capitolo III *c)*; oppure

iii) da veicoli stradali o da veicoli speciali come gru, macchine spazzatrici betoniere, ecc. esportati e dunque essi stessi assimilati a merci, che si spostano con mezzi propri da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, alle condizioni enunciate al capitolo III *c)*. Quando questi veicoli trasportano altre merci, si applicano le condizioni di cui ai capoversi *i)* o *ii)*;

b) i trasporti devono svolgersi con la garanzia di associazioni abilitate, conformemente alle disposizioni dell'art. 6 e devono essere effettuati per mezzo di un libretto per transiti doganali TIR conforme al modello riprodotto all'allegato 1 della presente Convenzione.

Allegato 2, art. 3, paragrafo 11 a).

Dopo l'ultima frase dell'art. 3, paragrafo 11 *a)*, inserire una nuova frase in tal modo formulata: «Non saranno richiesti sconti per i veicoli con teloni scorrevoli».

Allegato 2, nuovo art. 4.

Inserire un nuovo art. 4, così formulato:

«Art. 4. — 1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente Regolamento si applicano ai veicoli a tendoni scorrevoli. Inoltre, questi veicoli devono essere conformi alle norme del presente articolo.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i teloni scorrevoli, il pavimento, le porte e gli altri elementi costitutivi del compartimento di carico, devono essere conformi sia alle prescrizioni dei paragrafi 6, 8, 9 e 11 dell'art. 3 di questo Regolamento, sia a quelle dei capoversi *i)* a *vi)* in appresso;

i) i teloni scorrevoli, il pavimento, le porte e gli altri elementi costitutivi del compartimento di carico saranno assemblati in modo da non poter essere aperti o chiusi senza lasciare tracce visibili;

ii) il telone ricoprirà gli elementi solidi della parte alta del veicolo per almeno 1/4 della distanza effettiva fra le cinghie di tensione. Il telone ricoprirà per almeno 50 mm gli elementi solidi della parte bassa del veicolo. L'apertura orizzontale fra il telone e gli elementi solidi del compartimento di carico non potrà oltrepassare 10 mm perpendicolarmente all'asse longitudinale del veicolo quando il compartimento di carico è chiuso e sigillato per la dogana;

iii) il sistema di guida del telone scorrevole e le altre parti mobili saranno assemblati in modo tale che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili. Il sistema è descritto nel disegno n. 10 che figura in appendice al presente Regolamento;

iv) la distanza orizzontale fra le cinghie di tensione, utilizzate per fini doganali, sugli elementi solidi non dovrà superare 200 mm. La distanza può essere maggiore, ma non devono esservi più di 300 mm fra le cinghie di tensione da una parte e dall'altra del montante, se la progettazione del veicolo e dei teloni è atta ad impedire qualsiasi accesso al compartimento di carico. In ogni caso, vanno rispettate le condizioni definite ad *ii)* di cui sopra;

v) lo scarto fra le cinghie di tensione non deve superare 600 mm;

vi) i legacci di chiusura utilizzati per assestare i teloni agli elementi solidi del veicolo saranno conformi alle prescrizioni del paragrafo 9 dell'art. 3 di questo Regolamento.».

Aggiungere il nuovo disegno in appresso a quelli allegati in appendice all'allegato 2.

Allegato 7, prima parte, art. 4. paragrafo 11 a).

Dopo l'ultima frase dell'art. 4, paragrafo 11 *a)* inserire una nuova frase del seguente tenore: «Non saranno richiesti sconti per i contenitori a teloni scorrevoli.».

Allegato 7, prima parte, nuovo art. 5.

Inserire un nuovo art. 5 così formulato:

«Art. 5 *(Contenitori con teloni scorrevoli)*. — 1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente Regolamento si applicheranno ai contenitori a teloni scorrevoli. Inoltre, questi contenitori devono essere conformi alle norme del presente articolo.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i teloni scorrevoli, il pavimento, le porte e gli altri elementi costitutivi del compartimento di carico, devono essere conformi sia alle prescrizioni dei paragrafi 6, 8, 9 e 11 dell'art. 3 di questo Regolamento, sia a quelle dei capoversi *i)* a *vi)* in appresso;

i) i teloni scorrevoli, il pavimento, le porte e gli altri elementi costitutivi del compartimento di carico saranno assemblati in modo da non poter essere aperti o chiusi senza lasciare tracce visibili;

ii) il telone ricoprirà gli elementi solidi nella parte alta del contenitore per almeno 1/4 della distanza effettiva fra le cinghie di tensione. Il telone ricoprirà per almeno 50 mm gli elementi solidi nella parte bassa del veicolo. L'apertura orizzontale fra il telone e gli elementi solidi del compartimento di carico non potrà oltrepassare 10 mm perpendicolarmente all'asse longitudinale del contenitore dopo che quest'ultimo è stato chiuso e sigillato per la dogana;

iii) il sistema di guida del telone scorrevole e le altre parti mobili, saranno assemblate in modo che i portelli chiusi e sigillati per la dogana e le altre parti mobili non possano essere né aperti, né chiusi dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Il sistema di guida del telone scorrevole e le altre parti mobili saranno assemblati in modo tale che sia impossibile accedere al contenitore è tale che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili. Il sistema è descritto nel disegno n. 10 che figura in appendice al presente Regolamento;

iv) la distanza orizzontale fra gli anelli, utilizzati per fini doganali, sugli elementi solidi del contenitore non dovrà superare 200 mm. È ammesso che lo scarto sia maggiore, ma non devono esservi più di 300 mm fra gli anelli da un lato e l'altro del montante, quando la progettazione del contenitore e dei teloni è atta ad impedire qualsiasi accesso al contenitore. In tutti casi, vanno rispettate le condizioni definite ad *ii)* di cui sopra;

iv) lo scarto fra le cinghie di tensione non deve superare 600 mm;

v) i legami di chiusura utilizzati per assestare i teloni sugli elementi solidi del contenitore saranno conformi alle prescrizioni del paragrafo 9 dell'art. 4 del presente Regolamento.».

Aggiungere il nuovo disegno in appresso a quelli in appendice alla prima parte dell'allegato 7.

DISEGNO N. 10

ESEMPIO DI UN CONTENITORE CON TELONI SCORREVOLI

Disegno n. 10.1 - Pavimento del compartimento di carico.

Disegno n. 10.2 - Guida del telone e accavallamento della parte alta sulla parte bassa.

Disegno n. 10.3 - Accavallamento del telone scorrevole.

03A07663

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Montefalco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, la parocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Montefalco (Perugia), è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Michele Arcangelo», con sede in Montefalco (Perugia), frazione Fabbri.

03A07520

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Biagio, in Montefalco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, la parocchia di S. Biagio, con sede in Montefalco (Perugia), frazione Fratta, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Biagio», con sede in Montefalco (Perugia), frazione Fratta.

03A07521

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Valentino, in Arrone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, la parocchia di S. Valentino, con sede in Arrone (Terni), frazione Casteldilago, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Valentino», con sede in Arrone (Terni), frazione Casteldilago.

03A07522

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto della «Confraternita SS. Sacramento», in Fermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla «Confraternita SS. Sacramento», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), frazione Capodarco.

03A07523

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia S. Maria Assunta, in Livorno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, viene estinta la Parrocchia S. Maria Assunta, con sede in Livorno.

Il provvedimento acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A07587

Riconoscimento della civile estinzione della Fondazione di religione «Istituto Figlie della Carità» o «Augusto Righi», in Faenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, viene estinta la Fondazione di religione «Istituto Figlie della Carità» o «Augusto Righi», con sede in Faenza (Ravenna).

Il provvedimento acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A07588

Riconoscimento della civile estinzione dell'Arciconfraternita di «S. Maria della Salvazione dei Bianchi e della Morte a S. Anna di Palazzo», in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 3 giugno 2003, viene estinta l'Arciconfraternita di «S. Maria della Salvazione dei Bianchi e della Morte a S. Anna di Palazzo», con sede in Napoli.

Il provvedimento acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A07589

Riconoscimento della civile estinzione dell'Istituto Religioso delle Maestre Luigine, in Parma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, viene estinto l'Istituto Religioso delle Maestre Luigine, con sede in Parma.

Il provvedimento acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A07590

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia di S. Vito Martire, in S. Angelo dei Lombardi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Vito Martire, con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

Il provvedimento acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A07591

Assunzione della nuova denominazione della Congregazione delle Suore Francescane di S. Elisabetta, in Verona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, la Congregazione delle Suore Francescane di S. Elisabetta, con sede in Verona, ha assunto la nuova denominazione di «Monastero S. Elisabetta Sorelle Povere di S. Chiara Secondo Ordine Francescano (Clarisse), con sede in Verona.

03A07586

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan 54»

Estratto Decreto n. 64 del 5 giugno 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi DOXIPAN 54.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: Industria italiana integratori Trei S.p.a. di Rio Saliceto (Reggio Emilia) confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 250 kg - A.I.C. n. 103309011;

busta da 1000 kg - A.I.C. n. 103309023.

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

doxiciclina iclato pari a doxiciclina base 50 g;

eccipienti:

acido citrico 35 g;

silice 1 g;

lattosio q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: polli da carne e tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne: malattia cronica respiratoria;

tacchini: sindromi respiratorie ed articolari sostenute da micoplasmi e/o stafilococchi.

Tempo di attesa: polli da carne: 3 giorni (carni) e tacchini: 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07598

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Orbeseal»

Estratto Decreto n. 68 del 10 giugno 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0172/001.

Prodotto medicinale per uso veterinario «ORBESEAL» (subnitrato di bismuto) infusione endomammaria non antibiotica per vacche in asciutta.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Produttore: officina Cross Vetpharm Group Ltd. - Dublino (Irlanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.: (ogni siringa contiene 4 g di pasta):

confezione da 24 siringhe - A.I.C. n. 103593012;

confezione da 60 siringhe - A.I.C. n. 103593024;

confezione da 120 siringhe - A.I.C. n. 103593036.

Composizione: (per una siringa da 4 g):

principio attivo: subnitrato di bismuto, pesante 26 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovina (bovine da latte).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione delle nuove infezioni intramammarie durante tutto il periodo dell'asciutta. Può essere utilizzato nella gestione dell'asciutta e per il controllo delle mastiti nelle bovine presumibilmente non affette da mastite subclinica.

Tempi di sospensione: carne e latte: zero giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07426

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Laringo PV».

Estratto Provvedimento n. 137 dell'11 giugno 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «BIO LARINGO PV» vaccino liofilizzato, a virus vivi attenuati, contro la laringotracheite infettiva dei polli (ceppo PV09) nelle confezioni flacone da 1000 dosi+flacone diluente da 30 ml e dosatore contagocce, 10 flaconi da 1000 dosi cadauno+10 flaconi diluente da 30 ml cadauno e dosatori contagocce - A.I.C. n. 101103.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta aggiunta sito di produzione limitatamente alla produzione del diluente.

È autorizzata per il vaccino aviare in oggetto, limitatamente alla produzione del diluente nella confezione flacone da 30 ml, con contagocce, da vendersi unitamente alle confezioni da 1 flacone da 1000 dosi e 10 flaconi da 1000 dosi, l'aggiunta del sito produttivo presso C.O.C. Farmaceutici S.r.l. con officina farmaceutica con sede in via Modena, 15, Sant'Agata Bolognese (Bologna).

03A07600

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Gumbovax Plus».

Estratto Provvedimento n. 138 dell'11 giugno 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GUMBOVAX PLUS vaccino aviare da somministrare per via oculare nelle confezioni 10 flaconi da 1000 dosi+10 flaconi diluente da 30 ml, 10 flaconi da 2000, flacone da 1000 dosi+flacone diluente da 30 ml, flacone da 2000 dosi, flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 100158.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta aggiunta sito di produzione limitatamente alla produzione del diluente.

È autorizzata per il vaccino aviare in oggetto, limitatamente alla produzione del diluente nella confezione flacone da 30 ml, con contagocce, da vendersi unitamente alle confezioni da 1 flacone da 1000 dosi e 10 flaconi da 1000 dosi, l'aggiunta del sito produttivo presso C.O.C. Farmaceutici S.r.l. con officina farmaceutica con sede in via Modena, 15, Sant'Agata Bolognese (Bologna).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07599

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G250 Premix».

Estratto Provvedimento n. 129 del 5 giugno 2003

Medicinale per uso veterinario «NEO TYLAN G250 PREMIX».

Modifica denominazione officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102890011.

È autorizzata la modifica di denominazione dello stabilimento di produzione del medicinale veterinario in oggetto da S.P.F. Servizi Produzione Filozoo S.p.a., via del Commercio n. 28/30 - Carpi (Modena) ad Adisseo Filozoo S.p.a., via del Commercio n. 28/30 - Carpi (Modena).

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07425

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Tiaclor».

Estratto Provvedimento n. 132 del 9 giugno 2003

Specialità medicinale: «TIACLOR», variazione del periodo di validità.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102907019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102907021.

Oggetto del provvedimento: variazione del periodo di validità.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità:

da dodici mesi in confezione integra;

a ventiquattro mesi in confezione integra.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07424

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Enteristin».

Estratto Provvedimento n. 133 del 9 giugno 2003

Specialità medicinale: «ENTERISTIN», variazione del periodo di validità.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102549019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102549021.

Oggetto del provvedimento: variazione del periodo di validità.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità:

da sei mesi in confezione integra;

a ventiquattro mesi in confezione integra.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07423

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina solfato 12% Ceva Vetem».

Estratto Provvedimento n. 134 del 9 giugno 2003

Specialità medicinale: «COLISTINA SOLFATO 12% CEVA VETEM», variazione del periodo di validità.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102548017;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102548029;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102548043.

Oggetto del provvedimento: variazione del periodo di validità.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità:

da sei mesi in confezione integra;

a ventiquattro mesi in confezione integra.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amminosidina 10% Ceva Vetem».

Estratto Provvedimento n. 135 del 9 giugno 2003

Oggetto: specialità medicinale AMMINOSIDINA 10% CEVA VETEM». Variazione del periodo di validità.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102518014;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102518026;

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102518038;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102518040.

Oggetto del provvedimento: variazione del periodo di validità. Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità:

da 6 mesi in confezione integra;

a 24 mesi in confezione integra.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07602

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anticor 200 Premix».

Estratto Provvedimento n. 136 del 9 giugno 2003

Oggetto: specialità medicinale ANTICOR 200 PREMIX. Variazione del periodo di validità.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102448014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102448026.

Oggetto del provvedimento: variazione del periodo di validità. Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità:

da 18 mesi in confezione integra;

a 24 mesi in confezione integra.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento definitivo dell'Istituto nazionale di previdenza e di assistenza sociale - INPAS

Con decreto ministeriale 9 giugno 2003, è stata approvata ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori - CONFSAL, dell'Istituto nazionale di previdenza e di assistenza sociale - INPAS, già riconosciuto, in via provvisoria, con decreto ministeriale 18 novembre 2002.

03A07529

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32419 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dall'11 marzo 2003 al 10 settembre 2004.

Con decreto n. 32420 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino, unità di Torino-Stura (Torino), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32421 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. V.M.C., con sede in Castel Goffredo (Mantova), unità di Gottolengo (Brescia), per il periodo dal 27 gennaio 2003 al 26 gennaio 2004.

Con decreto n. 32422 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Miabito, con sede in Marciano della Chiana (Arezzo), unità di Marciano della Chiana (Arezzo), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32423 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. La Nuova Adelchi, con sede in Tricase (Lecce), unità di Tricase (Lecce), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32427 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Iacobucci, con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 32428 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.c. a r.l. La Folgore, con sede in Mercogliano (Avellino), unità di Mercogliano (Avellino), per il periodo dal 23 dicembre 2002 al 20 dicembre 2003.

Con decreto n. 32425 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Tekfor, con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32426 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Fil Fresatrici, con sede in Milano, unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32416 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Nervesa Moda Uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32417 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Fil.Mer Filatura Meridionale, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 15 gennaio 2003 al 14 gennaio 2004.

Con decreto n. 32418 del 28 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Tecarb, con sede in Teano (Caserta), unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

03A07488

Provvedimento concernente l'approvazione dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con decreto n. 32424 del 28 maggio 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Iris Biomedica - Industria Ricerca Sud, con sede in Senise (Potenza), unità di Senise (Potenza), per il periodo dal 5 aprile 2003 al 4 ottobre 2003.

03A07489

Provvedimento concernente l'accertamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32415 del 28 maggio 2003, sono annullati di decreti ministeriale n. 29968 del 6 giugno 2001 e n. 31300 del 19 luglio 2002 ed è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato della S.p.a. L'Unione Sarda, con sede in Cagliari, unità di Cagliari, per il periodo dal 1º marzo 2001 al 28 marzo 2003.

03A07490

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32491 del 5 giugno 2003, è esteso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del sig. Vittorio Cascio, già dipendente presso il contiere di San Filippo del Mela (Messina), della società Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), cantieri dislocati sul territorio nazionale, per il periodo già concesso con decreto direttoriale del 30 marzo 1999, n. 26001.

Con decreto n. 32492 del 5 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Calzaturificio Linea Barbarella, con sede in Napoli, unità di Recale (Caserta), per il periodo dal 16 ottobre 2002 al 15 ottobre 2003.

03A07491

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mito a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Mito a r.l.», con sede legale in Torino - via Assarotti n. 10 (costituita in data 17 dicembre 1992 per rogito notaio dott. Enrico Mambretti, n. 686 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C n. 5888, partita IVA n. 06440750013), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma 1.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07533

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa culturale di informazione democratica a r.l.», in Torino.

È in corso istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della Società cooperativa «Cooperativa culturale di informazione democratica a r.l.», con sede legale in Torino - corso F. Turati n. 11/C (costituita in data 13 aprile 1976 per rogito notaio dott. Sicignano, n. 1087/76 del registro società del tribunale di Torino, B.u.s.c. n. 3297), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma 1.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A7534

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 dell'«Istituto Mutuelle D'Etudes Secondaires» di Ginevra-Svizzera.

Con decreto dirigenziale 12 giugno 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «Istituto Mutuelle d'Etudes Secondaires» di Ginevra - Svizzera.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A07530

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 dell'«Istituto Southern International School» di Buenos Aires - Argentina.

Con decreto dirigenziale 12 giugno 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «Istituto Southern International School» di Buenos Aires - Argentina.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A07531

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione Sociale	Sede	Marchio
Cabrino Gian Primo	Roma	398
De Paolis Barbara	Roma	1112
Il Carato di Silvi Giuseppe	Roma	1187
Salviani Peppino	Roma	1218

03A07556

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Nomina del conservatore del registro delle imprese di Nuoro

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con deliberazione n. 27 del 19 marzo 2003, ha nominato il conservatore del registro delle imprese di Nuoro nella persona del dott. Piero Raffaele Fara, segretario generale *pro-tempore* dell'Ente, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in sostituzione del dott. Efisio Melis.

03A07582

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, recante: «Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003)

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, prima colonna, dove è riportato il nome di «*URBANI*» quale Ministro firmatario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, leggasi: «*MATTEOLI*».

03A07683

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501147/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77